

Circolare del ministero dello sviluppo economico sul riconoscimento di realtà innovative

Start-up sociali autocertificate

Una dichiarazione alla Cciaa per pagare meno tasse

DI CINZIA DE STEFANIS

Nuova procedura per il riconoscimento di una start-up a vocazione sociale al fine di godere del particolare regime di favore (Irpef del 25% e deduzioni Ires del 27%) a loro riservato. Attraverso un'autocertificazione il legale rappresentante della società dichiara di operare in via esclusiva in uno o più settori elencati all'articolo 2, comma 1, del dlgs 24 marzo 2006, n. 155, indica il settore di appartenenza, dichiara di realizzare, operando in tale/i settore/i, una finalità d'interesse generale e si impegna a dare evidenza dell'impatto sociale prodotto. Quest'ultimo punto si sostanzia nella redazione, una volta l'anno, di un «documento di descrizione di impatto sociale». La Siavs è tenuta a redigere e trasmettere in via telematica alla Cciaa competente il «documento di descrizione di impatto sociale» in occasione dell'invio dell'autocertificazione citata e, a partire dall'anno successivo, in occasione della comunicazione annuale di conferma dei requisiti prevista ai sensi dell'art. 25, comma 15 del dl 179/2012. Attraverso il documento, l'impresa ha la possibilità di descrivere e dare conto esternamente dell'impatto sociale prodotto, ricorrendo a indicatori di natura qualitativa e quantitativa. Queste le indicazioni contenute nella circolare del ministero dello sviluppo economico del 20 gennaio 2014 n. 3667/C. Il ministero dello sviluppo economico ha poi redatto una guida per start-up innovative a vocazione sociale alla redazione del «documento di descrizione dell'impatto sociale».

Benefici

L'art. 29 del decreto legge 179/2012 ha assegnato dei benefici fiscali maggiorati a favore degli operatori che investono in questa particolare tipologia di start-up innovative. In particolare, alle persone fisiche e giuridiche che investono in Siavs sono riconosciute rispettivamente detrazioni Irpef del 25% e deduzioni Ires del 27%, mentre queste aliquote si attestano al 19% e al 20% per gli investimenti nelle altre start-up innovative.

Documento di impatto sociale e fase della start-up

Il «documento di descrizione di impatto sociale» riguarderà un impatto atteso nel caso di imprese di nuova costituzione o comunque non ancora giunte al deposito del primo bilancio e un impatto generato nel caso di imprese che hanno già depositato il loro primo bi-

Tre guide in sintesi	
Guida iscrizione sezione speciale del registro imprese incubatore certificato	Gli incubatori certificati, dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, sono esonerati dal versamento dei diritti di bollo e di segreteria dovuti agli adempimenti per l'iscrizione al Registro delle Imprese, nonché del pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Cciaa.
Guida iscrizione sezione speciale del registro imprese start-up innovative	La start-up innovativa aggiorna con cadenza non superiore a sei mesi le informazioni fornite in sede di presentazione della domanda d'iscrizione alla sezione speciale del registro imprese sia al fine di favorire il monitoraggio diffuso degli effetti della disposizione normativa sul sistema imprenditoriale, sia ai fini di trasparenza verso il mercato garantita dagli adempimenti pubblicitari.
Riconoscimento start-up avocazione sociale	Introdotta una nuova procedura, fondata sulla rendicontazione dell'impatto sociale, sulla trasparenza e sul controllo diffuso delle informazioni, per il riconoscimento delle start-up innovative a vocazione sociale, una particolare tipologia che dà diritto a maggiorazioni dei benefici fiscali sugli investimenti.

lancio. Nella prima fattispecie, all'impresa è richiesto di fornire una previsione quanto più possibile accurata e attendibile circa l'impatto sociale che intende generare

attraverso le proprie attività. Nella seconda, la descrizione dell'impatto sociale assume maggiore concretezza mediante il ricorso a elementi qualitativi e, laddove possi-

bile, quantitativi, misurabili. È bene specificare che, in ogni caso, quello che si richiede è obbligo di rendicontazione e misurazione, non un obbligo di performance. La procedu-

ra così costruita è dunque in grado di associare flessibilità, meccanismo di autocertificazione che lascia in capo all'imprenditore di illustrare l'impatto sociale generato, e solidità, le autorità preposte possono contare su una base documentale per verificare la sussistenza del requisito. Le imprese sono fortemente incoraggiate a pubblicare il documento prodotto sul proprio sito ufficiale. Descrivere l'impatto sociale di un'organizzazione significa assegnare alle attività che questa svolge degli effetti più ampi e di lungo termine, effetti intesi come potenziali benefici o cambiamenti che l'intervento genera nella comunità in termini di conoscenze, attitudini, stato, condizioni di vita, valori. Allo stesso tempo, questi risultati devono essere tradotti in termini misurabili.

© Riproduzione riservata



La circolare sul sito www.italiaoggi.it/documenti

VERSO L'ACCORDO SULLE LIBERALIZZAZIONI IN CONFERENZA UNIFICATA

Dichiarazione fai-da-te per aprire un bar

Stop a dichiarazioni circa i requisiti tecnici previsti dalle diverse discipline di settore, nessuna asseverazione circa il rispetto delle norme edilizie, urbanistiche e di sicurezza. D'ora innanzi per aprire un bar o un negozio, sarà sufficiente autocertificare il possesso dei requisiti morali e professionali. Rivoluzione è quindi compiuta, anche se permane l'autorizzazione per la nuova apertura e trasferimento di bar in zona soggetta a tutela e per l'apertura e trasferimento delle medie e grandi strutture di vendita. E, inoltre, viene introdotto l'obbligo della comunicazione o Scia per ampliamenti e riduzione della superficie di vendita, non previsti attualmente dal dlgs 59/2010 di recepimento della direttiva Servizi.

Il ministero dello sviluppo economico, direzione generale per il mercato, div. IV, promozione della concorrenza e semplificazione per le imprese, ha concluso i lavori con il tavolo tecnico al quale hanno partecipato rappresentanti della direzione generale e delle regioni, al fine di definire un confronto di condivisione sulle liberalizzazioni in atto ed ha indetto una riunione ai fini dell'analisi del contenuto dello schema di accordo prima pertanto di sottoporre lo stesso all'approvazione della Conferenza unificata. L'incontro è previsto per giovedì 29 gennaio e vi sono stati invitati a partecipare oltre alle regioni che hanno partecipato al tavolo tecnico (Piemonte, Ligu-

I procedimenti da approvare in sede di Conferenza unificata

Procedimento	Adempimento	Requisiti previsti
Apertura esercizi al pubblico in zona tutelata	Richiesta di autorizzazione con silenzio assenso	Moralì e professionali
Trasferimento in zona tutelata		
Apertura di media e grande struttura di vendita		
Trasferimento media e grande struttura	autorizzazione	
Ampliamento media e grande struttura		
Ampliamento esercizi in zone tutelate	autorizzazione	
Ampliamento esercizi in zone non tutelate	scia	
Riduzione della superficie	comunicazione	
Cessazione dell'attività	comunicazione	

ria, Emilia Romagna, Lazio e Toscana) le maggiori organizzazioni di categoria del settore, oltre all'Anci, la Federazione delle cooperative e i rappresentanti della grande distribuzione. Ciò in vista dello specifico accordo da approvare in sede di Conferenza unificata. Il risultato, ad accordo sottoscritto, sarà che i diversi regimi autorizzatori saranno utilizzati a livello nazionale, senza le distinzioni quindi oggi presenti nelle diverse regioni, anche in forza delle diverse normative rese possibili dalla modifica dell'art. 117 Cost. del 2001. Peraltro, a prima vista, il lavoro svolto dal tavolo tecnico tra il Mise e alcune regioni potrebbe apparire per nulla innovativo. Di fatto, invece, rappresenta una vera e propria svolta. Ciò in quanto

La bozza dell'accordo sul sito www.italiaoggi.it/documenti

lo 12, comma 4, del decreto legge 5/2012 (conv. legge 35/12), non lasciano ombra di dubbio, avendo previsto soltanto i requisiti morali e professionali previsti dall'art. 71 del dlgs 59/2010. Se, quindi, il governo si era impegnato a riconsiderare alla luce del processo di semplificazione e liberalizzazione in atto, i sistemi autorizzatori vigenti, ha senso escludere dichiarazioni relative ai requisiti tecnici che il comune ha la possibilità immediata di verificare se sussistono, o meno. Tutto ciò, in considerazione del fatto che presupposto della proposta di intesa della Conferenza unificata, così come risulta dalle premesse dell'accordo, è il suddetto articolo 12, comma 4 del dl 5/2012, il quale prevede, appunto, la necessità di individuare le attività sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio attività, con o senza asseverazione ovvero a mera comunicazione e quelle del tutto libere, con i relativi requisiti prescritti.

Marilisa Bombi